



TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice assegnatario del ricorso ex art. 700 c.p.c. **Dott. Mattia Caputo**, all'esito della riserva formulata all'udienza del **27/1/2021** ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al **N.R.G. 9219/2020**, avente ad oggetto: **ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**

TRA

GRECO CARLO (C.F.: GRCCRL59A16D390N), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Mario Manzo e Antonella Capaccio, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla Via Trieste n. 2, elettivamente domicilia

- RICORRENTE

E

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (P.IVA: 03562770481), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferitagli per atto autentificato dal Notaio Michele Santoro di Firenze il 25/11/2014 – Rep. 83369, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sandro Barcali e Carmine Renzulli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno alla Galleria Mediterraneo - via S. Leonardo 52/G,

- RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del **27/1/2021** le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi formulate ed il Giudice si riservava.

A scioglimento della riserva, la causa può ora essere decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Con ricorso ex art. 700 c.p.c. **GRECO CARLO** ha dedotto: che stipulava presso un rivenditore commerciale il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un televisore (contratto n. 10030002461116), al quale era connesso una linea di credito ad uso rotativo, con un limite di utilizzo di € 3.000,00; che la FINDOMESTIC BANCA S.P.A. addebitava illegittimamente costi, spese ed interessi ultralegali in violazione della normativa della trasparenza; che la FINDOMESTIC BANCA S.P.A. si costituiva nel suddetto procedimento, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento dell'importo di € 1.600,00; che all'esito della causa innanzi citata, il Giudice di Pace incaricato, con la sentenza n. 258/2018, accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità parziale del contratto di finanziamento n. 10030002461116 (offerta B), con riferimento all'apertura della linea di credito con il numero di conto 10030001453480; che, inoltre, il Giudice di Pace rideterminava il saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti con *“con la defalcazione della somma complessiva di € 5.352,37, di cui € 4.446,25 per maggiori interessi ed € 906,12 per spese non dovute”*; che risulta evidente, dunque, che detta pronuncia ha accertato l'inesistenza di una esposizione debitoria del ricorrente, che al contrario vanta un notevole credito nei confronti della finanziaria; che, ciononostante, e benché la sentenza abbia acquistato oggi efficacia di giudicato, l'Istituto di Credito convenuto ha continuato a segnalare a sofferenza il nominativo del sig. GRECO CARLO presso la Centrale Rischi della Banca di Italia; che si tratta, con ogni evidenza, di una segnalazione illegittimamente/erroneamente compiuta, che arreca un notevole danno all'istante; che a causa della predetta segnalazione, il ricorrente si è trovato nell'impossibilità assoluta di avere accesso al credito bancario, ed ha fondato motivo di ritenere che il proprio diritto possa essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile; che le imprese bancarie e finanziarie, per immettere nel circuito informativo dati su cliente insolventi, devono attenersi al rispetto di regole precise e specifiche, la cui violazione giustifica la richiesta di tutela giurisdizionale volta all'inibizione dell'esercizio di tale attività; che è necessario che la raccolta e la

trasmissione dei dati del cliente avvenga da parte della Banca nel rispetto delle regole che presiedono all'attuazione del rapporto contrattuale, tra le quali rientrano la buona fede e la correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c.; che, del resto, la centralità del suddetto principio nell'esecuzione dei rapporti bancari costituisce un approdo giurisprudenziale consolidato, tanto da essere considerato il paradigma cui si impronta l'intero rapporto banca – cliente; che, invero, la segnalazione illegittimamente/erroneamente operata fa sorgere in capo all'intermediario non solo una responsabilità di natura aquiliana, ma anche una responsabilità contrattuale che nasce proprio dall'inadempimento dell'obbligo di correttezza, buona fede e solidarietà contrattuale; che si è affermato a livello giurisprudenziale il principio fondamentale, secondo cui: *“la segnalazione di una posizione “a sofferenza” presso la centrale rischi della banca di Italia richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica”*; che, in particolare, ai fini della sussistenza del presupposto per la segnalazione a sofferenza, la situazione di insolvenza deve intendersi come incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, in considerazione della liquidità del soggetto, delle sue condizioni finanziarie complessive, della sua capacità produttiva e/o reddituale, dell'importo del credito accordato, dell'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio; che deve escludersi, dunque, ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione, sicché il Giudice può sindacare il potere di segnalazione, dichiarandolo illegittimo, laddove esso sia stato utilizzato in modo improprio/erroneo, e può concedere la misura atipica di cui all'art. 700 c.p.c. al fine di far cessare la segnalazione stessa; che nel caso di specie, difetta quella doverosa istruttoria circa la situazione patrimoniale del debitore che legittima la segnalazione alla Centrale Rischi; che, infatti, dalla documentazione versata in atti si evince una situazione finanziaria tutt'altro che assimilabile all'insolvenza; che, invero, la Banca non ha effettuato gli accertamenti richiesti, limitandosi a constatare il dedotto

Proc. N.R.G.A.C. 9219/2020 – Procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

inadempimento del cliente (la sua debitoria originaria rispetto al credito revolving), senza esaminare la posizione nel complessivo sistema creditizio, e soprattutto senza considerare la sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide passata in giudicato che ha accertato l'inesistenza del debito nei confronti della FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (e al contrario la sussistenza di un credito del sig. GRECO verso la finanziaria); che a ciò si aggiunga che dalla Centrale Rischi della Banca di Italia si evince chiaramente che il soggetto non è indebitato in alcun modo con il sistema bancario, non avendo fatto direttamente ricorso al tale credito; che, peraltro, un ulteriore indice dal quale la Banca con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto trarre l'assenza del presupposto dello stato di insolvenza del debitore è costituito dall'assenza di protesti e provvedimenti giudiziali di condanna a suo carico e dall'assenza di pagamenti effettuati con mezzi anomali. Per tutte le ragioni sopra illustrate, deve ritenersi che il sig. GRECO CARLO non versi affatto in uno stato di insolvenza; che nel quadro sopra descritto, alla luce dei principi sopra richiamati, la segnalazione a sofferenza de qua deve ritenersi non solo illegittima per violazione dell'obbligo di informativa, ma sostanzialmente erronea in quanto carente dei presupposti che la legittimino, e per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto tra Banca e cliente. Per quanto attiene al "*periculum in mora*", la segnalazione a sofferenza costituisce un pregiudizio irreparabile per un soggetto come il ricorrente, che ha visto lesa la sua reputazione nei confronti del sistema creditizio, ed ha ottenuto il diniego di accesso al credito da parte di un altro istituto; che secondo l'orientamento maturato in ambito giurisprudenziale, in tema di segnalazioni alla Centrale Rischi, la irreparabilità del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una "*restitutio in integrum*"; che, in particolare, il "*periculum in mora*" consiste nel pericolo di danno causato dall'erronea segnalazione e nella lesione del merito creditizio del soggetto segnalato con la conseguente difficoltà di accesso a nuove linee di credito; che, dunque, come l'iscrizione del proprio nominativo in CAI abbia provocato all'istante danni notevoli e gravissimi derivanti non solo dalla lesione della sua immagine e della sua reputazione, ma soprattutto dalla impossibilità di

accedere al credito bancario, e dunque di ottenere nuovi finanziamenti;

In virtù di quanto innanzi esposto **GRECO CARLO** ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e, per l'effetto, adottare i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole per il ricorrente e, quindi, ordinare alla **FINDOMESTIC BANCA S.P.A.** di provvedere immediatamente alla cancellazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia della segnalazione a sofferenza del sig. **GRECO CARLO**, per tutte le motivazioni sopra enunciate; adottare ogni altro provvedimento che sarà ritenuto necessario ed idoneo al fine di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli della segnalazione a sofferenza dell'istante in Centrale Rischi; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati **MARIO MANZO** e **ANTONELLA CAPACCIO**, dichiaratisi anticipatari.

- Si costituiva in giudizio **la FINDOMESTIC BANCA S.P.A.**, deducendo: che, in effetti, la segnalazione successiva alla sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide è stata il frutto di un errore, ma questa iniziativa di natura cautelare del sig. **GRECO** appare davvero ingiustificata e frutto di una eccessiva litigiosità; che il nominativo del ricorrente è stato segnalato è solo ed esclusivamente per un problema di natura informatica; che sarebbe bastato che il sig. **GRECO** evidenziasse quanto emerso con una mail o un fax o anche con una telefonata allo scrivente legale perché la segnalazione venisse nuovamente cancellata, e con effetti retroattivi, come è stato subito fatto non appena la notifica del ricorso ha dato consapevolezza del disguido; che la segnalazione può essere solo il frutto di un errore involontario; che un errore del sistema informatico cui questi processi sono affidati a causa del quale non è andato a buon fine il blocco del codice identificativo della cliente (c.d. NDG) che viene effettuato per inibire le segnalazioni nonostante che il sistema rilevi il mancato pagamento (che è un dato obiettivo) delle rate di rimborso; che un errore cui la esponente ha posto subito rimedio facendo cancellare le segnalazioni inviate per errore alla Centrale Rischi e bloccando il codice identificativo del cliente, non appena presa consapevolezza di quello che era accaduto; che tutto avrebbe potuto essere risolto con una semplice telefonata, essendo palese che non poteva trattarsi che di un disguido,

senza necessità di ricorrere nuovamente in giudizio; che, in ogni caso la richiesta cancellazione c'è già stata e quindi la ragione del contendere è venuta meno; che il Giudice dovrà comunque decidere per le spese del procedimento e nel farlo non potrà non tener conto che il ricorso cui si risponde, finalizzato ad una cancellazione mai negata, non era necessario; che, quanto al “*periculum in mora*”, è evidente che ciò che il ricorrente teme non è che il suo preteso diritto possa subire un pregiudizio, ma che non vi sia una segnalazione che possa portargli dei danni economici, quindi nulla di irreparabile, poiché potrà sempre ottenerne il ristoro (ove ne abbia ragione); che le caratteristiche della FINDOMESTIC BANCA S.P.A. sono tali da assicurare eventualmente il totale soddisfacimento dei diritti che controparte intende far valere; che, peraltro una segnalazione non è affatto di per sé ostativa alla concessione di credito, non essendoci nulla che lo vieti, bastando che chi lo chiede convinca l'interlocutore di essere solvibile ed affidabile.

In virtù di quanto innanzi esposto **FINDOMESTIC BANCA S.P.A.** ha formulato le seguenti conclusioni: dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione della segnalazione, avendo essa già provveduto a ciò, con rigetto di ogni altra domanda formulata dal ricorrente perché inammissibile, carente dei presupposti ed infondata in fatto ed in diritto; con vittoria, o quanto meno integrale compensazione, delle spese di lite ed accessori di legge.

- Rilevato che parte resistente ha fornito la prova di avere provveduto alla cancellazione della segnalazione del nominativo del sig. GRECO CARLO nella Centrale dei Rischi (cfr. all.), dal momento che **alla data dell'11/2020 non risulta alcuna segnalazione di tale nominativo**. Orbene, considerato che la resistente ha fornito prova documentale di avere provveduto a cancellare la segnalazione in Ce.Ri. del nominativo del sig. GRECO CARLO, ne consegue **che va dichiarata la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto difetto dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito**. La declaratoria della cessata materia del contendere impone però, al fine della regolamentazione delle spese di lite, di valutare **la c.d. “soccombenza virtuale”**, ovvero se il ricorso di parte ricorrente sarebbe stato accolto oppure rigettato. Si impone,

dunque, di esaminare la fondatezza del ricorso proposto da GRECO CARLO;

- Considerato che parte resistente non ha contestato ma, anzi, ha ammesso di avere provveduto a segnalare “a sofferenza” erroneamente in Centrale Rischi il nominativo del sig. GRECO CARLO, dunque illegittimamente, di talché risulta provato il “*fumus boni iuris*”, cioè il diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione della predetta segnalazione;

- Osservato, quanto al “*periculum in mora*”, che tale presupposto richiede, in particolare, la prova da parte di chi invoca la tutela d’urgenza che i tempi connaturati alla tutela in via ordinaria del diritto – fondatamente azionato, secondo una valutazione sommaria – determinano il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, da intendersi quale danno incombente in concreto e non suscettibile di essere ristorato mediante risarcimento per equivalente;

- Considerato, in ordine alla fattispecie in esame, che l’interpretazione giurisprudenziale (cfr. Trib. Padova 31/8/2018; Trib. Lanciano 12/2/2018; Trib. Napoli, 1/12/2017) è costante nel senso di ritenere che la segnalazione “a sofferenza”, proprio in quanto presupponente uno stato di difficoltà patrimoniale tale da attribuire al soggetto segnalato la qualifica di “cattivo pagatore” per tutto il sistema creditizio, comporti di per sé una potenzialità di pregiudizio irreparabile e, dunque, che il “*periculum in mora*” sia in questo caso insito nella condotta di illegittima segnalazione in Ce.Ri., cioè “*in re ipsa*”. Infatti, la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia ha quale effetto naturale quello di determinare il sostanziale annullamento del merito creditizio del soggetto, con la conseguente concreta possibilità di determinare una lesione della sua reputazione commerciale. Inoltre, la segnalazione “a sofferenza” potrebbe determinare l’immediata richiesta di rientro degli affidamenti e la repentina e generalizzata chiusura dell’accesso al credito da parte del sistema bancario;

- Ritenuto, pertanto, che nella vicenda in esame sussisteva anche il requisito del “*periculum in mora*”;

- Considerato, quindi, che laddove il ricorso fosse stato esaminato nel merito, sarebbe

stato accolto;

- Ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese, che esse seguono il criterio generale della soccombenza e sono poste pertanto **a carico della FINDOMESTIC BANCA S.P.A.** e, tenuto conto della natura della controversia (cautelare), del valore (indeterminabile) e della complessità (media) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 3.325,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 875,00 per la fase di studio; € 740,00 per la fase introduttiva; € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 259,00 (per C.U.), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO MANZO e CAPACCIO ANTONELLA, dichiaratisi anticipatari. Tuttavia, tenuto conto del comportamento della FINDOMESTIC BANCA S.P.A., che ha provveduto a cancellare la segnalazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale dei Rischi non appena ha ricevuto la notificazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. – peraltro senza avere ricevuto in precedenza alcuna diffida – induce a ritenere sussistenti “*le altre gravi ed eccezionali ragioni*” di cui all’articolo 92, co. 2, c.p.c. come risultante all’esito della declaratoria di parziale incostituzionalità della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensare nella misura di ½ i compensi professionali e le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Dichiarata cessata la materia del contendere;
- 2) Condanna la FINDOMESTIC BANCA S.P.A. al pagamento, in favore di GRECO CARLO, delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 3.325,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da compensare nella misura di ½ tra le parti, da distrarsi in favore degli Avvocati MARIO MANZO e ANTONELLA CAPACCIO, dichiaratisi anticipatari;

3) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Salerno il **30/1/2021**

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo